



COMUNE DI BRAONE
Provincia di Brescia

**INDIVIDUAZIONE E NOMINA
DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO**

DECRETO SINDACALE

Decreti numero 03

li, 27/03/2013

Oggetto: individuazione del Segretario comunale quale Responsabile in materia di prevenzione della corruzione

Il Sindaco

richiamati:

- l'articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e smi;
- l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- l'articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale *esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;*

premesse che:

- con legge 6 novembre 2012 numero 190 il legislatore ha varato le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;*
- l'articolo 7 della legge 190/2012 impone l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa, *del responsabile della prevenzione della corruzione;*
- negli enti locali, tale responsabile è individuato *di norma* nel segretario dell'ente, salva diversa e motivata determinazione;
- il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
 1. entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione* la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
 2. entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
 3. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;*
 4. propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
 5. d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
 6. entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
 7. nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività;

premesse inoltre che:

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi *naturalmente integrativa* della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge *compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti*;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:
 1. non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
 2. non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
 3. abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;
- il Dipartimento, infine, sconsiglia la nomina del responsabile dell'ufficio disciplinare che verrebbe a svolgere un doppio ruolo in potenziale conflitto: in fase preventiva quale rilevatore di ipotesi di *corruzione*, in fase successiva quale responsabile dell'ufficio chiamato ad irrogare le conseguenti sanzioni disciplinari;
- il rischio è che il titolare di tali funzioni venga percepito dai colleghi come una sorta di *persecutore*, mentre i rapporti devono rimanere improntati alla massima collaborazione affinché il contrasto alla corruzione possa essere efficace;

Richiamato inoltre:

- il comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012, il quale attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione *all'organo di indirizzo politico*;
- l'art. 1 co. 2 della legge 190/2012, la quale individua la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della pubblica amministrazione (CIVIT) quale Autorità Nazionale Anticorruzione;
- la deliberazione Civit 15/2013 in tema di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni, con la quale si dispone che "il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una diversa funzione"
- l'articolo 50 comma 10, il quale conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- pertanto, il sottoscritto ritiene di provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, dandone comunicazione alla giunta comunale ed all'organo consiliare nella prima seduta utile ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa;

Dato atto che, in data 7 marzo 2013, sono state definite, da parte del Comitato dei ministri costituito con d.p.c.m. 16 gennaio 2013 per la lotta alla corruzione, le Linee di indirizzo per la predisposizione, da parte del dipartimento della Funzione pubblica, del Piano nazionale anticorruzione;

Dato atto che, alla data odierna, non è ancora stato predisposto, sulla base delle suddette linee guida, il Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della Funzione pubblica che dovrebbe fornire le prime indicazioni per l'elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Considerato peraltro che, nella situazione di dotazione organica del Comune di Braone, dove non vi sono né dirigenti né responsabili di Area, non è possibile individuare un soggetto responsabile diverso dal Segretario comunale, il quale ricopre inevitabilmente anche altre posizioni che si pongono in potenziale conflitto con la figura di responsabile anticorruzione (Responsabile dei servizi – Responsabile Ufficio Sanzioni Disciplinari);

Considerato che solo con l'elaborazione del PNA vi potrà essere un indirizzo univoco per le Pubbliche Amministrazioni e si potranno dare delle risposte ai piccoli Enti che si trovano in situazione di carenza di organico potenzialmente qualificato a ricoprire tale ruolo;

Ritenuto peraltro improrogabile, seppur nelle more della definizione dei predetti documenti da elaborare a livello nazionale e in assenza di precise indicazioni al riguardo, procedere alla nomina del responsabile della corruzione, quale soggetto incaricato dalla legge di proporre il piano per la prevenzione e di monitorarne l'applicazione entro il termine di legge fissato al 31 marzo 2013;

tanto premesso

DECRETA

1. dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato elettorale, di individuare il Segretario comunale Dottoressa Edi Fabris, quale responsabile della prevenzione della corruzione;
2. di comunicare, copia del presente, alla giunta comunale ed all'organo consiliare nella prima seduta utile;
3. di comunicare senza indugio, copia del presente, alla CIVIT (segreteria.commissione@civit.it);
4. ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 11 d.lgs. 150/2009), di pubblicare in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell'ente.

Il Sindaco
Dott. Gabriele Prandini